

Corte costituzionale e sistema mediatico: 50 anni dopo Vezio Crisafulli*

PIETRO FARAGUNA **

Data della pubblicazione sul sito: 10 febbraio 2023

Suggerimento di citazione

P. FARAGUNA, *Corte costituzionale e sistema mediatico: 50 anni dopo Vezio Crisafulli*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità”, che si è tenuto il 25 novembre 2022. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/683225/corte-costituzionale-e-opinione-pubblica-genesi-forme-finalita>.

** Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Trieste. Indirizzo mail: pfaraguna@units.it.

1. La crescente attenzione che la dottrina costituzionalistica dedica al rapporto tra Corte costituzionale e opinione pubblica, di cui il seminario dei *Quaderni* è soltanto l'ultima conferma, sembra essere un fenomeno del tutto nuovo, legato in massima parte alla "rivoluzione digitale" e tutto ciò che ne è derivato in termini di trasformazione del mondo dell'informazione ai tempi di internet e dei social media, trasformazione cui nemmeno alle Istituzioni repubblicane sarebbe dato sottrarsi. Il limitatissimo obiettivo di questo contributo "istantaneo" è contestare questa premessa, non per prodigarsi in un mero esercizio polemico, ma per cercare di argomentare che le posizioni di chi si augura che la Corte costituzionale torni a guardare al passato nell'orientare la sua politica comunicativa, e – in sintesi – torni a "parlare con le sole sentenze", non tengono forse conto di alcuni aspetti di quel passato a cui ci si augura di voler tornare.

2. Il 29 dicembre del 1972 – dodici anni prima che Mark Zuckerberg nascesse – veniva depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 195, sul cosiddetto caso Cordero. Si trattava di una decisione attesa e importante, che definiva le questioni di legittimità costituzionale introdotte dal Consiglio di Stato nell'ambito di un giudizio sulla legittimità del provvedimento con cui il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano aveva comunicato il ritiro, da parte della Sacra Congregazione per l'educazione cattolica, del nulla osta che era stato precedentemente concesso sulla base dell'art. 38 del Concordato al Professor Franco Cordero. Il Consiglio di Stato aveva ritenuto non manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale circa alla compatibilità della legge di esecuzione del Concordato, nella misura in cui consentiva l'ingresso nell'ordinamento di una tale norma, con i principi espressi dagli artt. 7, 33 e 19 della Costituzione. Il caso portava dunque la Corte a pronunciarsi sulle forme, i contorni e le implicazioni di quel principio che ora – ma non allora – qualificheremmo come "laicità dello Stato", nonché a confrontarsi con la categoria dei principi supremi che, soltanto qualche anno prima, la stessa Corte aveva cominciato a scolpire proprio per maneggiare lo spinoso tema della (in)compatibilità di alcune norme del Concordato del 1929 con i principi della Costituzione repubblicana. Le questioni di legittimità costituzionale toccavano, peraltro, temi allora caldissimi nel dibattito pubblico, e più propriamente nel dibattito politico e parlamentare: da qualche anno si era nuovamente messo in moto il percorso di revisione del Concordato, riprendendo un'esigenza che da più parti in Assemblea costituente era stata ritenuta necessaria e indifferibile, ma che poi era rimasta congelata nei veti incrociati e nella conservazione dello *status quo*, e in quell'atteggiamento che la felice penna di Piero Calamandrei definì di ostruzionismo di maggioranza.

La decisione della Corte fu nel senso di rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato: non era fondata la questione che

evocava la violazione dell'art. 7 Cost., e in particolare del principio di separazione e indipendenza dello Stato e della Chiesa cattolica, perché «la separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a disciplina pattizia», purché tale disciplina non violasse quei principi supremi della Costituzione che la Corte aveva sceverato a partire dalla sentenza n. 30 del 1971. Nemmeno fondate erano le questioni radicate negli artt. 33 e 19 della Costituzione, in quanto l'art. 38 del Concordato «non costituisce un privilegio dell'Università Cattolica», ma «una specificazione di un principio immanente alla libertà della scuola ed alla libertà religiosa – e tale da valere per qualsiasi scuola e per qualsiasi religione o ideologia».

3. La pronuncia fu comprensibilmente oggetto di grande attenzione, non solo nel circuito della letteratura specialistica, ma anche nel dibattito pubblico: ed è proprio da un “episodio” di questo dibattito che è possibile trarre elementi oggi utili a contestare quell'assunto che sembra così ovvio e scontato, di cui si scriveva in apertura, ovvero che il rapporto tra Corte costituzionale e sistema mediatico sia un tema “nuovo”, generato dalla rivoluzione digitale e dall'impatto di internet e dei social media sul mondo dell'informazione.

Se, infatti, il caso Cordero è ancora oggi una tappa ben nota della giurisprudenza costituzionale, meno nota è un'appendice giornalistica di quel caso (della cui esistenza chi scrive è venuto a conoscenza in occasione di una conversazione con il collega Marco Croce, del quale sono scientificamente debitore). Pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza, infatti, il Corriere della Sera dedicava alla questione un'ampia riflessione a firma del Prof. Paolo Barile che, oltre a essere un autore spesso ospitato sulle pagine di quella testata, era allora – è superfluo specificarlo – tra i più insigni docenti di diritto costituzionale, ma soprattutto parte dell'autorevole collegio difensivo che aveva perorato le ragioni del Professor Cordero nel giudizio davanti alla Corte costituzionale. Il contributo del Prof. Avv. Barile (P. BARILE, *Il concordato che scotta*, in *Il Corriere della Sera*, 3 gennaio 1973), comparso su una delle testate con la più grande tiratura in un mercato dell'informazione infinitamente meno aperto rispetto a quello odierno, era comprensibilmente assai critico della decisione della Corte (e, in realtà, le voci critiche furono molte anche nella letteratura specialistica dei mesi e anni seguenti). La sentenza della Corte veniva criticata soprattutto per avere «considerato prevalente una norma del Concordato, e precisamente quella che subordina l'insegnamento dei professori di una università confessionale al beneplacito della Sante Sede, rispetto ai principi costituzionali di libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento, validi per tutte le scuole pubbliche e in particolare per le università».

L'articolo sulla stampa quotidiana era per Barile anche occasione per collocare la criticata pronuncia in un quadro più ampio: si metteva in luce l'«elemento di

grave disarmonia» che derivava dalla presenza di molte disposizioni dei Patti lateranensi nel nostro ordinamento, perché «quelle disposizioni sono spesso in contrasto con norme costituzionali»; dicendo di volersi «volentieri» dimenticare dell'«origine “fascista” dei Patti», l'autore vi faceva al contrario un esplicito riferimento, ripescando nella storia la mutua soddisfazione che derivava dalla conclusione di quei Patti sia tra chi sosteneva con spirito aggressivo e imperialista la causa nazionale, sia di chi perorava con altrettanto assolutismo quella confessionale. Nello stesso articolo si faceva anche riferimento alla questione caldissima del divorzio (l'articolo era scritto nella finestra storica tra l'approvazione della legge sul divorzio e il referendum che di quella legge respinse la richiesta di abrogazione), alludendo esplicitamente a «cattolici e fascisti inevitabilmente alleati e affiancati nelle piazze». Barile concludeva con una perentoria affermazione con cui dichiarava «lo Stato etico ... morto con Gentile e con Mussolini».

Si trattava, in sintesi, di una posizione molto chiara e severa, critica non soltanto della specifica decisione, ma anche dell'impatto che tale decisione poteva avere su quel più ampio quadro che Barile tratteggiava con toni durissimi.

4. Fino a qui, tuttavia, nulla di eclatante: non vi poteva essere ragione di stupore nel fatto che un componente del collegio difensivo criticasse una decisione con cui la Corte aveva disatteso le ragioni perorate nelle memorie di quello stesso giudizio.

Quel che vi fu di davvero eclatante fu la risposta che tale ferma critica ricevette.

Il 18 gennaio 1973, ancora una volta sulle pagine de il Corriere della Sera, compariva una replica alle critiche di Paolo Barile, contenuta in una lettera la cui firma rende la replica stessa un fatto senza precedenti nella storia del rapporto tra Corte costituzionale e sistema mediatico: la lettera, indirizzata formalmente a Barile, ma esplicitamente ritenuta una lettera «non “riservata”» – e di cui anzi si auspicava la pubblicazione – è infatti firmata niente meno che dal giudice costituzionale che aveva redatto la criticata sentenza: il Prof. Vezio Crisafulli (V. CRISAFULLI, *Libertà d'insegnamento e Concordato*, in *Il Corriere della Sera*, 18 gennaio 1973).

Quanto al merito dell'intervento, non vi è molto di cui stupirsi: Crisafulli si adoperava comprensibilmente per supportare le motivazioni della sentenza da lui stesso firmata poche settimane prima, ed eccepiva un fraintendimento, a suo avviso alla base delle critiche rivolte da Barile, degli argomenti usati dalla Corte stessa, argomenti che Crisafulli ricollegava peraltro a sue posizioni dottrinarie elaborate in «tempi non sospetti». Il giudice costituzionale affermava che, a differenza di quanto sostenuto da Barile sulle pagine dello stesso giornale un paio di settimane prima, la Corte non avrebbe elevato le norme del Concordato al di sopra della Costituzione, ma avrebbe al contrario fatto «applicazione, *attraverso* la norma concordataria, dell'art. 33 della Costituzione». In un passaggio tutt'altro che evasivo, e che sembra fare riferimento a una tormentata scelta del collegio,

Crisafulli ricordava inoltre che la Corte aveva «dovuto indugiare alquanto sul punto della “rilevanza” per respingere l’eccezione della difesa dell’Università cattolica, stando alla quale l’articolo 38 del Concordato sarebbe stato fuori gioco, il giudizio davanti al Consiglio di Stato potendo essere deciso in base allo statuto della Cattolica ed all’art. 33 della Costituzione»: il giudice costituzionale, sulle colonne di uno dei giornali più letti in Italia, sembrava in sostanza “confessare” una forzatura del collegio in punto di valutazione della rilevanza della questione.

Ai fini della riflessione odierna, tuttavia, più che il dibattito sulla bontà dell’esito e la solidità degli argomenti usati dalla Corte nel caso Cordero, interessano le parole usate da Crisafulli per giustificare il suo intervento sulla stampa quotidiana: il giudice costituzionale si riteneva «tra coloro i quali pensano che i giudici costituzionali possano, o forse debbano, parlare in pubblico delle sentenze della Corte, non per difenderle o per giudicarle (due cose entrambe poco eleganti), ma per chiarirne il significato, quando l’importanza dell’argomento lo richieda». Per questa ragione, il giudice Crisafulli auspicava la pubblicazione della sua replica a Barile sulle colonne de il Corriere, ritenendo che fosse benefico un dibattito che lui intendeva volto a chiarire «i fatti», includendo tra questi anche la stessa sentenza e ritenendo che «parte delle stampa [avesse] mostrato di non avere rettamente inteso quel che la sentenza voleva dire, e ha detto». La replica veniva pubblicata congiuntamente a un ulteriore, molto ampio intervento, dello stesso Barile, che in dieci punti cercava di ricostruire i termini del dibattito giuridico che si era sviluppato intorno alle questioni su cui la Corte era intervenuta con la sua sentenza (P. BARILE, *Un’università non si può assimilare a una scuola confessionale privata*, in *Il Corriere della Sera*, 18 gennaio 1973). La controreplica di Barile veniva introdotta da toni cordialissimi (anche in virtù della colleganza e amicizia che legava i due autori), sottolineando come un intervento di tale tipo da parte di un giudice costituzionale fosse «cosa totalmente nuova in Italia», e salutandolo con convinto favore questa innovazione, considerata un «fatto di alto rilievo democratico e “partecipazionistico”: il diritto all’informazione del cittadino ne ricava un grosso beneficio». Barile si augurava peraltro che «l’esempio [fosse] seguito, e spesso, e non solo da parte dei giudici della Corte costituzionale».

Ai fini del dibattito ospitato in questa sede, poco interessa soffermarsi sulle tesi delle controrepliche di Barile (si potrà facilmente intuire che egli non era stato pienamente persuaso dagli argomenti ribaditi da Crisafulli): ciò che rileva è piuttosto che – per mutuare il lessico di quel carteggio – «in tempi non sospetti» emergeva un incontenibile anelito comunicativo, di cui si faceva interprete uno dei giudici la cui autorevolezza scientifica spiccava e spicca tutt’ora nell’intera storia della Corte, che tuttavia non era affatto privo di capacità divulgative al di fuori dei circuiti strettamente accademici (si vedano gli scritti “politici” di Crisafulli, raccolti nell’opera di S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti “militanti” (1944-1955)*, FrancoAngeli, Milano, 2018).

5. Questo episodio sembra inequivocabilmente documentare che l'impulso comunicativo che si pone come obiettivo quello di volere meglio "spiegare" alla stampa ciò che rischierebbe di non intendere «rettamente» nasce ben prima del sito internet cortecostituzionale.it, ben prima dell'inaugurazione della pratica dei comunicati stampa, prima di Facebook, Instagram e Meta.

Ciò non significa obliterare il fatto inoppugnabile della recente trasformazione degli strumenti comunicativi di cui si serve la Corte costituzionale: le innovazioni sono evidenti, e sono state ben descritte ed esplorate nei dettagli dalle relazioni introduttive al dibattito ospitato in questo *Forum*, che saranno pubblicate sul fascicolo dedicato al tema dai *Quaderni costituzionali*. Le molte innovazioni – l'esistenza stessa del sito internet, la pratica dei comunicati stampa, le pubblicazioni periodiche che sintetizzano la relazione annuale in un annuario, i profili ufficiali della Corte sui social media e molte altre iniziative intraprese negli ultimi anni – sembrano avere tutte in comune un intento di "professionalizzazione" della comunicazione istituzionale ufficiale "della Corte".

Questa direzione, è cosa nota, ha generato e continua a generare perplessità. In alcuni casi le perplessità sono relative alle modalità con cui i nuovi itinerari comunicativi sono percorsi. In diversi casi, peraltro (e per quel che conta), le condivido: credo siano migliorabili le tecniche di redazione e produzione dei *podcast*, cercando di trovare modelli alternativi (diversi dallo sperimentato "duetto") rispetto al formato in cui giudici costituzionali – per i quali la Costituzione non prevede tra i requisiti soggettivi la "capacità radiofonica" – sono offerti al "grande pubblico" nella forma di lunghissimi monologhi sulle "sentenze che ci hanno cambiato la vita", con un risultato che ho l'impressione abbia poca capacità di arrivare davvero a utenti non specialisti; non dissimilmente, condivido le perplessità sul tipo di contenuti che vengono veicolati attraverso il profilo *Instagram* della Corte costituzionale (contenuti il più delle volte piuttosto lontani dal cuore della missione istituzionale della Corte), e persino mi chiederei se la presenza su *Twitter*, in tempi in cui la gestione di quel social media è accompagnata da oscure ombre, sia opportuna per un'istituzione il cui compito principale è la tutela dei diritti.

Eppure, spesso le perplessità non riguardano le specifiche modalità con cui si interpreta la missione comunicativa della Corte, ma si contesta l'esistenza stessa di quella missione, auspicandosi un ritorno a un passato in cui la Corte "parlava" solo "con le sentenze".

Questa conclusione non mi pare condivisibile. La comunicazione è un'esigenza imprescindibile della Corte e di tutti gli organi costituzionali (si veda, sul punto D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019): "tornare indietro" è un'opzione che purtroppo la storia non offre mai. Per la Corte, rinunciare a una politica di

comunicazione istituzionalizzata e professionalizzata non potrebbe determinare altro che una riespansione di quell'anelito comunicativo proveniente "dalla Corte" (intendendosi così dai singoli giudici oppure da singole voci che trapelano dall'interno della Corte), che smetterebbe di essere "della Corte". In pratica, "tornare indietro" equivarrebbe ad accettare che siano i singoli giudici, come aveva ritenuto di fare Crisafulli nel 1973, a «spiegare al grande pubblico il significato di una sentenza» della Corte «con squisita sensibilità democratica» (questi i termini con cui la redazione de il Corriere accompagnava e illustrava l'intervento di Crisafulli: non è proprio questa la funzione dei comunicati stampa che accompagnano le sentenze?), e accettare che questi lo facciano non nel sistema dell'informazione dell'inizio degli anni '70, ma in quello del 2023, marcatamente più frammentato e che probabilmente richiede – come ogni settore della società odierna – un grado di competenza tecnica infinitamente più elevato rispetto al passato.

6. In conclusione e per riepilogare: la storia sembra aver dato torto a Barile, nella misura in cui questi si augurava che l'esempio fosse seguito da molti, e aver preso una direzione molto diversa da quella che aveva provato a inaugurare il giudice Crisafulli. È oggi difficile immaginare un giudice costituzionale in carica che sieda in diretta nazionale sul TG1 delle ore 20 (questo è forse l'unico mezzo che oggi possa contare su una potenza comunicativa pari a quella de il Corriere della Sera nel 1973) per «spiegare» una sentenza della Corte in contraddittorio con un componente del collegio difensivo. Un tale scenario non solo è difficile da immaginare, ma è probabilmente sconsigliabile. Le forme e i contenuti della comunicazione della Corte costituzionale sono cambiati significativamente negli ultimi anni, secondo le linee che sono state nel dettaglio illustrate nelle relazioni del seminario. Questa trasformazione di forme e contenuti, che trova – quanto alle specifiche modalità di attuazione – ragionevoli critiche e ragionevoli adesioni, pare abbia sempre tenuto fede a una missione istituzionale che privilegia una comunicazione della Corte che passa attraverso "una sola voce", veicolando nel mondo della comunicazione quel principio di collegialità che caratterizza il modello decisionale. Si è trattata di un'esigenza probabilmente accelerata dalla trasformazione del mondo dell'informazione, che ha replicato la *quantità* di occasioni di comunicazione, inducendo la Corte a cambiare dunque la *qualità* della sua strategia nei rapporti con il sistema mediatico.

Privilegiare la comunicazione "della Corte" ha consentito di contenere inevitabili (ce lo insegna Crisafulli) esternazioni che provengono "dalla Corte". Questo sembra essere il modello ampiamente più confacente alla nostra tradizione istituzionale: tale valutazione si lega a molti fattori, che non si esauriscono in valutazioni sulla composizione e la natura della Corte, ma anche sul ruolo del giurista nel dibattito pubblico, e in particolare del docente universitario, nonché,

nello specifico, del costituzionalista (che, in altri modelli, e penso in particolare a quello statunitense, è già da molto tempo spesso un divulgatore e comunicatore per missione, con profili sui social media seguiti da centinaia di migliaia di utenti).

È possibile che la Corte, per varie ragioni, dopo aver nell'ultimo quinquennio fortemente innovato la sua politica comunicativa, sia oggi di fronte a un nuovo importante spartiacque storico. È ben noto che nel dibattito accademico le idee su quale strada debba intraprendere una "nuova" comunicazione istituzionale sono assai diverse: in questo dibattito ritengo non solo difficile pensare che la Corte possa ripercorrere "all'indietro" la linea del tempo, riportandosi nel passato, ma penso anche che l'episodio ricostruito in queste pagine provi che tornare al passato non necessariamente equivarrebbe a "far parlare la Corte con le sole sentenze": perché già 50 anni fa c'erano autorevoli giudici che, dopo aver parlato con le sentenze, ritenevano necessario chiarire cosa quelle sentenze «volevano dire», a fronte di una stampa che non aveva «rettamente inteso».

Se la Corte veramente percorresse la strada di indebolire il percorso di comunicazione istituzionale, l'irrefrenabile impulso di «spiegare» verrebbe necessariamente interpretato non più con una comunicazione "della Corte", ma con una comunicazione "dalla Corte": che ciò fosse auspicabile nel 1972-1973 si può dubitare, con tutto il rispetto che è dovuto ai grandi maestri che di quell'auspicio si fecero interpreti.

Che ciò sia auspicabile nel 2023, mi sentirei di escluderlo.